



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA TOSCANA

Documento di avvio del procedimento

ai sensi dell' art. 17 della LR 65/2014

dicembre 2016

**DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE
CIVILE**

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1 IL QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO	3
1.1.1 Il quadro normativo e programmatico europeo, nazionale e regionale	3
1.1.2 Metodologia DPSIR: analisi pressioni- impatti, e monitoraggio	6
1.2.3 LO STATO DELLE ACQUE	8
1.2.3.1 Corpi idrici superficiali interni	
1.2.3.2 Corpi idrici superficiali marino costieri ed acque di balneazione	
1.2.3.3 Corpi idrici sotterranei	
1.2.4 Integrazioni necessarie al quadro conoscitivo	13
2. OBIETTIVI AZIONI ED EFFETTI TERRITORIALI ATTESI	14
2.1 MISURE / AZIONI URGENTI	17
3. SOGGETTI TENUTI A CONTRIBUIRE AL QUADRO CONOSCITIVO	17
4. SOGGETTI TENUTI A EMANARE INDIRIZZI O PARERI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI TUTELA ACQUE	18
5. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE	18
5.1 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO	23
5.2 INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL' INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE	24

1. INTRODUZIONE

Questo documento, e la sua delibera di approvazione, danno attuazione all'articolo 17 comma 1 della L.R. n.65/2014 " Norme per il governo del territorio ", il quale dispone che, i soggetti di cui all' articolo 8, comma 1, in questo caso la Regione, trasmette agli altri soggetti istituzionali del medesimo comma , l'atto di avvio del procedimento dei piani, programmi e varianti di propria competenza, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici. L'atto di avvio è altresì trasmesso agli enti parco competente per territorio, ove presente, e agli altri soggetti pubblici che il soggetto precedente ritenga interessati .

Il documento di avvio del procedimento riguarda il Piano di Tutela delle Acque della Toscana (di seguito denominato: PTA) di cui, alla parte III del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 (di seguito denominato: decreto legislativo) art. 121, ed è lo strumento finalizzato al raggiungimento di ambiziosi obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione e valorizzazione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo nell'ambito del tre distretti idrografici dell' Appenino Settentrionale, Centrale e del Fiume Po in cui la Toscana è ricompresa.

Il PTA costituisce l'articolazione di dettaglio a scala regionale del Piano di Gestione del distretto idrografico (di seguito denominato: Piano di gestione) di cui all'art. 117 del decreto legislativo che, per ogni distretto idrografico, definisce le misure (azioni, interventi, regole) e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva 23 ottobre 2000, n. 2000/60 CE che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"(di seguito denominata: direttiva acque) e che viene predisposto dall'Autorità di distretto ed approvato con DPCM.

Il presente documento è stato predisposto con la collaborazione del Settore Tutela della Natura e del Mare della Direzione Ambiente ed Energia in relazione alle diverse categorie di corpi idrici di rispettiva competenza.

1.1 IL QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

1.1.1 Il quadro normativo e programmatico europeo, nazionale e regionale

L'assetto normativo relativo alla tutela delle acque ed alla gestione delle risorse idriche (di seguito TAGRI) è organizzato su tre livelli:

- a) **Unione Europea:** con l'emanazione di direttive, anche di estremo dettaglio, che devono essere recepite all'interno dell'ordinamento dei singoli stati dell'unione.
- b) **Stato:** basato principalmente sul D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che recepisce la gran parte delle direttive comunitarie in materia periodicamente aggiornato negli allegati tecnici attraverso decreti ministeriali
- c) **Regione:** che sulla base delle deleghe ricevute dalla legislazione statale declina a livello locale le disposizioni statali principalmente quelle del decreto legislativo

La pianificazione della TAGRI è disciplinata a livello comunitario dalla direttiva acque che persegue obiettivi ambiziosi: prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo, migliorare lo stato delle acque e assicurare un utilizzo sostenibile, basato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili, così identificabili:

- a) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici;
- b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie, fino all'arresto o alla graduale eliminazione;
- d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
- e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.
- f) raggiungere lo stato di "buono" per tutte le acque secondo le previsioni dei piani che hanno cadenza sessennale a partire dal 2009;
- g) gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici, eventualmente riuniti in distretti idrografici, indipendentemente dai confini delle unità amministrative;
- h) riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del costo economico reale;
- i) rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

Tali obiettivi sono perseguiti attraverso la predisposizione, approvazione ed attuazione, per ogni distretto idrografico, del Piano di gestione che rappresenta il piano stralcio del piano di bacino, di cui all'articolo 65 del decreto legislativo, relativamente alla TAGRI; piano che viene adottato e approvato secondo le procedure dell'articolo 66. È un piano direttorio, le cui disposizioni sono preordinate e prevalenti sugli altri strumenti di pianificazione e programmazione, ivi compresi quelli a valenza urbanistica, ed i cui obiettivi costituiscono vicoli e obiettivi preordinati per la pianificazione operativa di dettaglio per la tutela delle acque a livello di singolo corpo idrico, da perseguirsi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto legislativo, attraverso i PTA, la cui elaborazione, approvazione ed attuazione è demandata alle regioni.


La pianificazione concernente il distretto idrografico è coordinata dalle Autorità di bacino distrettuale (art. 63 del decreto legislativo), nel territorio regionale sono presenti principalmente tre distretti idrografici come evidenziato dalla sottostante figura 1; infatti il PTA tiene conto della nuova delimitazione dei confini distrettuali in attuazione della legge n. 221/15

Il primo Piano di Gestione è stato adottato, per ogni distretto idrografico nel 2009, successivamente, nel marzo 2016, è stato approvato il primo aggiornamento, 2016-2021; attualmente nel territorio della Toscana sono vigenti i seguenti piani:

- Piano di gestione del distretto idrografico dell' Appennino Settentrionale ;

- Piano di gestione del distretto idrografico del Fiume Serchio (che sarà ricompreso entro il distretto dell' Appennino Settentrionale) ;
- Piano di gestione del distretto idrografico dell' Appennino Centrale ;
- Piano di gestione del distretto idrografico dell' Fiume Po ;

FIG. 1 - I DISTRETTI IDROGRAFICI RICOMPRESI NEL TERRITORIO REGIONALE.



Lo stesso articolo 65 dispone inoltre, al comma 4, che *" Le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato"*

La declinazione normativa di questa articolazione gerarchica degli strumenti di pianificazione della TAGRI è stata dapprima disciplinata all'articolo 44 del D. Lgs. 152/1999 (nel quale lo Stato Italiano ha anticipato alcuni contenuti della allora componenda direttiva acque) e poi successivamente riconfermato, in modo sostanzialmente analogo, all'articolo 121 del decreto legislativo, che nell'istituire il PTA, dispone che:

- a) Il PTA costituisce uno specifico piano di settore;
- b) Il PTA contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico e deve contenere, in particolare:

- l'elenco dei corpi idrici significativi a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento,
- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente..

È in questo contesto che si muove il PTA quale articolazione di dettaglio regionale del piano di gestione e come lo snodo di raccordo tra la pianificazione strategica distrettuale e quella regionale. Quest' ultima traduce sul territorio le disposizioni a larga scala con disposizioni di dettaglio adattandole alle diverse situazioni locali e basate su di una più accurata comparazione tra costi previsti/sostenuti e benefici ambientali ottenuti/ottenibili. Inoltre in considerazione della interdisciplinarietà della materia il PTA garantirà anche il coordinamento:

- delle previsioni della TAGRI con quelle programmatiche regionali (PRS, PIT, PSR, e dell' AIT Piano d' ambito)
- dell' attività autorizzativa/concessoria connessa alla TAGRI.


Ne segue che il combinato disposto dell' art. 65 comma 4, sopra evidenziato, e quello dell' 121 comma 5 (come modificato dalla L. 28 dicembre 2015 n. 221) il quale dispone che il PTA deve essere aggiornato, per coordinarlo con il Piano di Gestione, rendono ora necessario adeguare il vigente PTA, approvato con delibera del consiglio regionale n. 6/2005. Piano che anticipò l'impianto concettuale, della direttiva acque e del decreto legislativo, con la definizione delle misure di tutela basate sul confronto tra " stato obiettivo" dei piani e " stato rilevato" dal monitoraggio

1.1.2 Metodologia DPSIR: analisi pressioni- impatti, e monitoraggio

La definizione di indicatori ed indici che siano in grado di rappresentare una determinata matrice ambientale, avviene generalmente attraverso l'utilizzo di modelli in grado di mettere in relazione le pressioni esercitate sulla matrice, lo stato della matrice stessa e le risposte

che già ci sono o che sono prevedibili per il futuro. Lo schema di riferimento è quello adottato dall'agenzia Europea per l'Ambiente (fig. 2) e denominato **DPSIR** (**D**Driving forces, **P**ressure, **S**tate, **I**mpact e **R**esponse), tale modello propone una struttura di riferimento generale ed un approccio integrato nei processi di reporting sullo stato dell'ambiente, effettuati a qualsiasi livello europeo o nazionale. Questo rappresenta l'insieme degli elementi e delle relazioni che caratterizzano un qualsiasi fenomeno ambientale, mettendolo in relazione con l'insieme delle politiche (misure e/o interventi) esercitate verso di esso. Il DPSIR è modello assunto per la redazione del PTA ed in particolare per la definizione del quadro conoscitivo e per l'individuazione delle misure di piano.

FIG. 2 . MODELLO DPSIR.



In base alle disposizioni di cui all'art. 118 del decreto legislativo, al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del PTA, la regione ha attuato, ed ha in corso di aggiornamento e perfezionamento, appositi programmi di rilevamento dei dati utili a:

1. descrivere le caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, sulla base delle disposizioni di cui all'allegato 3 sezione C della parte terza del decreto legislativo,
2. raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo;

In questo contesto attraverso l'analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici si è effettuata una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici pervenendo ad una previsione circa la possibilità del corpo idrico di raggiungere o meno l'obiettivo di buono e al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di tutela dei corpi idrici.

La Regione Toscana, per mezzo di ARPAT, ha provveduto all'aggiornamento dell'analisi delle pressioni e degli impatti, già eseguita nel 2009, relativamente ai corpi idrici individuati dalla Regione con la delibera di GRT n. 973/2012. La metodologia applicata è rimasta la stessa, come pure le soglie di significatività per gli indicatori di pressione; queste ultime sono state

verificate alla luce dei nuovi dati. In sintesi, sono stati calcolati una serie di indicatori di pressione sono state poi caratterizzate in una scala di quattro gradi: assenti, non significative, significative e molto significative e corrispondenti punteggi (0, 1, 2, 3) e riassunte per ciascun corpo idrico. Attraverso un indice sintetico dato dalla sommatoria dei punteggi delle diverse pressioni, sono stati rappresentati i vari livelli di stress cui sono sottoposti i diversi corpi idrici. Si è inoltre provveduto all'aggiornamento della lista degli indicatori per adeguarla alle decisioni comunitarie assunte nel dicembre 2013 nell'ambito del coordinamento della strategia comune di implementazione della direttiva acque (CIS).

Nel contesto del modello DPSIR il rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici assume una centralità in quanto ci indica l'efficacia delle misure messe in atto definendo la strada che rimane da percorrere per il raggiungimento degli obiettivi di qualità pianificati nel PTA. Il decreto legislativo all'articolo 120 affida alle regioni l'elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. I programmi devono essere conformi alle disposizioni di cui all'allegato 1 che definisce oltre ai parametri da monitorare anche i criteri per il calcolo dello stato di qualità dei corpi idrici.

1.2.3 Lo stato delle acque

Al fine di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello stato delle acque superficiali e sotterranee, individuate con la delibera di GRT n. 937/2012 e n. 550/2014 e n. 608/2015, è stata definita una rete di monitoraggio, conforme alle disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto legislativo, come individuata nella delibera di GRT n. 847/2013 e n. 550/2014. Complessivamente la rete di monitoraggio risulta composta come risultante dalla sottostante tabella 2.

TABELLA 2 . RETE DI MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVA DEI CORPI IDRICI

CATEGORIE DI CORPI IDRICI	MONITORAGGIO OPERATIVO corpi idrici a rischio			MONITORAGGIO SORVEGLIANZA corpi idrici non a rischio		
	C.I.	Stazioni qualitativo ARPAT	Stazioni quantitativo SIR	C.I.	Stazioni qualitativo ARPAT	Stazioni quantitativo SIRT
Fiumi/torrenti/canali (RW)	543	140	43	271	85	19
Laghi/Invasi (LW)	19	17	1	12	12	1
Acque di transizione (TW)	8	8	1	1	1	-
Totale acque superficiali interne (RW+LW+TW)	567	165	45	283	97	21
Acque marino costiere (CW)	16	19	-	-	-	-
Acque sotterranee (GW)	65	322	116	65	465	-
	Il monitoraggio quantitativo è sempre effettuato in continuo. La suddivisione sopra riportata è indicativa solo della ripartizione delle stazioni di monitoraggio tra i corpi idrici posti in operativo o in sorveglianza dal punto di vista del monitoraggio chimico. Qualora alcune stazioni di un corpo idrico, sottoposto al monitoraggio di sorveglianza, superino i valori soglia, evidenziando compromissioni localizzate, su quelle stesse stazioni il monitoraggio chimico "di sorveglianza" diviene un "monitoraggio operativo".					

Lo stato di qualità delle acque superficiale e sotterranee viene definito a seguito di un monitoraggio, eseguito nelle stazioni delle rete di monitoraggio suddetta, in base alle disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto legislativo. Basandosi sui risultati dell'analisi pressioni ed impatti

ed del livello di rischio che i corpi idrici possano non conseguire, nei tempi previsti, gli obiettivi di qualità pianificati è necessario eseguire: il monitoraggio di sorveglianza (quando si ritiene il corpo idrico non a rischio) oppure il monitoraggio operativo (quando si ritiene il corpo idrico a rischio). Le due procedure sono diverse per frequenza e caratteristiche dei rilevamenti effettuati.

Lo stato di qualità delle acque superficiali è definito sulla base di una scala di 5 classi : elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo, l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso assunto dallo stato ecologico o dallo stato chimico :

a) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali, classificato a norma dell' Allegato 1 alla parte terza del presente decreto

b) stato chimico: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell' allegato 1 alla parte terza

Il buono stato delle acque superficiali, obiettivo da raggiungere sulla base delle previsioni del PTA, è definito come: lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;

Lo stato di qualità delle acque sotterranee è l'espressione complessiva dello stato di un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato quantitativo e chimico:

a) stato chimico: lo stato di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 ed all' Allegato 3, Parte A del D.Lgs 30/2009

b) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette; buono stato quantitativo: stato definito all' Allegato 3, Parte B del D.Lgs 30/2009

Il buono stato delle acque sotterranee obiettivo da raggiungere sulla base delle previsioni del PTA, è definito come: lo stato raggiunto da un corpo idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno «buono»;

Il monitoraggio qualitativo delle acque viene eseguito da ARPAT, mentre quello quantitativo dal Servizio Idrologico della Regione Toscana sulla base delle disposizioni delle delibere succitate.

Nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 1 al decreto legislativo la definizione completa dello stato di qualità delle acque è disponibile per tutti i corpi idrici su base triennale. Di seguito sono riportati e commentati i dati del primo periodo di monitoraggio nel quale sono stati adottati protocolli di monitoraggio rispondenti alle disposizioni della direttiva acque.

È qui opportuno far presente che per quanto riguarda il monitoraggio di sorveglianza la ciclicità triennale della toscana è il doppio di quella prevista dalla direttiva acque. Questa scelta si basa sulla necessità di avere almeno due cicli di monitoraggio con i quali arrivare alla formu-

lazione del PTA, sul conseguimento almeno dello stato "buono" prevista dall'art. 4 della direttiva acque.

Nella tabella 3 sono riportati gli esiti della classificazione di qualità dove si evidenzia che il traguardo del buono stato (sia ecologico che chimico) è ancora minoritario; tuttavia si deve considerare che nella categoria RW, quella numericamente prevalente, sono compresi anche:

- canali artificiali (n. 153 cioè il 18,7% della categoria RW);
- corpi idrici fortemente modificati (n. 120 cioè il 14,6% della categoria RW);

per quali la stessa direttiva acque prevede il raggiungimento del buon potenziale ecologico (GEP), diverso dal buono stato ecologico, ma in linea con le prestazioni ambientali che possono essere richieste ad un corpo idrico che ha subito forti modificazioni nel proprio assetto idromorfologico.

Si evidenzia che non appena sarà disponibile la metodologia ufficiale (alla data del presente documento è in corso una sperimentazione coordinata dal Ministero dell' Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare) canali artificiali e corpi idrici fortemente modificati saranno riclassificati con le regole previste. Conseguentemente il numero delle classificazioni inferiori al buono risulta ad oggi, specie per le classi sufficiente e scarso, più elevato di quanto sarebbe con la metodologia appropriata.

1.2.3.1 Corpi idrici superficiali interni

TABELLA 3. STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI INTERNI - 2010-2014

STATO ECOLOGICO						
STATO	Acque di transizione (TW)		Fiumi-torrenti-canali (RW)		Laghi/Invasi (LW)	
ELEVATO	0	0%	36	4,40%	0	0%
BUONO	0	0%	241	29,46%	1	3,23%
SUFFICIENTE	3	33,33%	297	36,31%	28	90,32%
SCARSO	0	0%	167	20,42%	1	3,23%
CATTIVO	0	0%	60	7,33%	0	0%
IN CORSO SPECIFICI APPROFONDIMENTI	6	66,67%	17	2,08%	1	3,23%
TOTALE	9		818		31	
STATO CHIMICO						
STATO	Acque di transizione (TW)		Fiumi-torrenti-canali (RW)		Laghi/Invasi (LW)	

BUONO	1	11,11%	539	65,89%	2 3	74,19%
NON BUONO	2	22,22%	214	26,16%	7	22,58
IN CORSO SPECIFICI APPROFONDIMENTI	6	66,67	65	7,95%	1	323
TOTALE	9		818		31	

Il GEP dovrà essere individuato sulla base di linee guida CIS non ancora recepite nell'ordinamento statale quindi il basso livello di buoni della categoria RW deriva anche dal fatto che canali artificiali e corpi idrici fortemente modificati sono stati classificati con le stesse regole previste per i fiumi veri e propri richiedendo quindi loro delle prestazioni ambientali che non sono in grado di garantire .

Più in generale la situazione regionale è confrontabile sia con quella italiana che europea come emerge dal contenuto del rapporto della Commissione Europea sui contenuti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici (si veda report sui bacini europei: *A European Overview - Commission Staff Working Document accompanying the report: SWD(2012)379 Volume 1 and SWD(2012)379 Volume 2; e su quelli italiani: Commission Staff Working Memebre state - Italy (IT) - SWD(2012) 379 Volume 17*)

1.2.3.2 Corpi idrici superficiali marino costieri ed acque di balneazione

TABELLA 3A. STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI MARINO COSTIERI - TRIENNIO 2013-2015

STATO ECOLOGICO ACQUE MARINO COSTIERE		
STATO	Elementi chimici a sostegno	Qualità ecologica
ELEVATO		
BUONO	12	9
SUFFICIENTE	4	7
SCARSO		
CATTIVO		
TOTALE	16	16
STATO CHIMICO ACQUE MARINO COSTIERE		
STATO		
BUONO		0

NON BUONO - IN CORSO SPECIFICI APPROFONDIMENTI	16
TOTALE	16

TABELLA 3B. STATO DI QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE - ANNO 2015

CLASSE	Acque di balneazione
ECCELLENTE	242
BUONA	14
SUFFICIENTE	7
SCARSA	3
TOTALE	266

1.2.3.3 Corpi idrici sotterranei

TABELLA 4 . STATO DI QUALITÀ DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI - TRIENNIO 2010-2012

STATO	C.I.	STATO CHIMICO		STATO QUANTITATIVO	
BUONO	37	47	73,5 %	46	72 %
SCADENTE	27	17	26,5 %	18	28 %
TOTALE	64	64		64	

Dalla lettura di tabella 3 emerge come, analogamente alle acque superficiali, anche per i corpi idrici sotterranei l'obiettivo del raggiungimento del buono stato di qualità ambientale sia ancora lontano. Preme sottolineare, tuttavia, come si possa registrare un, seppur limitato, miglioramento rispetto alle condizioni di rischio individuate dalla delibera GRT n. 937/2012 nella quale i corpi idrici definiti a rischio di non raggiungere l'obiettivo di buono stato erano: dal punto di vista quantitativo 47 ed ora sono 18; dal punto di vista chimico 35 ed ora 27.

Anche per le acque sotterranee la situazione toscana è allineata con quella italiana comunitaria come emerge dai succitati report comunitari.

1.2.4 Integrazioni necessarie al quadro conoscitivo

Le attività di monitoraggio effettuate da ARPAT e dal SIR danno un quadro dettagliato dello stato delle acque sufficiente ad orientare la programmazione ed ad effettuare la verifica degli effetti delle misure tuttavia è da evidenziare che tale monitoraggio è da 5 anni totalmente a carico del bilancio regionale e che visti gli alti costi dello stesso, conseguenti all'obbligo di rispettare i protocolli disposti dalla C.E. Non appare al momento praticabile l'aumento delle stazioni di monitoraggio, né un aumento della frequenza dei controlli degli elementi di qualità biologica attualmente effettuato. Ciò premesso ai fini della redazione del PTA sono comunque necessarie le sotto elencate integrazioni al quadro conoscitivo, alcune delle quali già in corso di esecuzione:

a. Corpi idrici superficiali interni

- stato di qualità della fauna ittica
- individuazione definitiva dei corpi idrici fortemente modificati e del GEP e del MEP
- attuazione delle previsioni del D.Lgs 172/2015 sulle nuove sostanze pericolose e sul biota,
- monitoraggio delle macrofite lacuali dei connessi parametri ambientali nei laghi,

b) Corpi idrici marino costieri

Secondo quanto previsto dall'allegato 1, lettera A.2.6.1 del Decreto 8 novembre 2006, n. 260, il monitoraggio annuale 2012 e 2013 dei sedimenti è stato pianificato includendo anche test di tossicità finalizzati ad evidenziare eventuali effetti eco-tossicologici a breve e lungo termine. Ma anche se i test biologici effettuati a tre livelli trofici diversi ci assicurano sulla loro totale assenza di tossicità ambientale, la classificazione dello stato chimico risulta NON BUONA sia riferendosi alle acque che ai sedimenti per tutti i corpi idrici marino costieri.

Pertanto, si è ritenuto necessario, come indicato dall'allegato 1, lettera A.2.8 punto 6 del Decreto 8 novembre 2006, n. 260, affidare ad ARPAT uno studio finalizzato a individuare i livelli di fondo naturali degli inquinanti più comunemente presenti, quali nichel, mercurio, cadmio, piombo, arsenico e cromo al fine di poter dimostrare l'origine naturale dei suddetti metalli e quindi procedere ad una riclassificazione dello stato chimico dei corpi idrici marino costieri. Lo studio è stato recepito nella delibera di GRT n. 1273 del 12 dicembre 2016 avente ad oggetto " Determinazione dei valori di fondo naturali per lo stato chimico ed ecologico delle acque marino costiere e modifica del codice regionale dei corpi idrici marino costieri " .

a. Corpi idrici sotterranei

- monitoraggio d'indagine sulla contaminazione da organoalogenati sulla piana fiorentina propedeutico alla definizione di valori di fondo da contaminazione diffusa.
- modellistica del bacino del Cecina e della pianura costiera connessa per la tutela quantitativa e l'ottimale gestione delle risorse idriche della Val di Cecina e nella fascia costiera livornese compresa tra Rosignano e Bibbona (interazione acque superficiali acque sotterranee)
- censimento delle utilizzazioni in atto nei corpi idrici (compresi anche le acque superficiali) e creazione di una banca dati omogenea per tutta la Toscana
- definizione delle zone di protezione delle acque utilizzate a scopo idropotabile (con priorità per i corpi idrici a maggiore criticità)

2. OBIETTIVI AZIONI ED EFFETTI TERRITORIALI ATTESI

Il PTA deve garantire il raggiungimento, per ogni corpo idrico identificato e caratterizzato, ai sensi degli allegati 1 e 3 del decreto legislativo, degli obiettivi di qualità relativi allo stato ecologico e chimico per le acque superficiali e per lo stato quantitativo e chimico per le acque sotterranee stabiliti nel Piano di gestione.

Valutate le determinanti socio-economiche, organizzative e fisiche e analizzate le criticità riscontrate, attraverso l'aggiornamento ed adeguamento del quadro conoscitivo, il PTA partendo dalle misure già individuate nel Piano di gestione provvederà alla loro declinazione livello regionale individuando il complesso delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti finalizzati alla TAGRI, anche sulla base dell'integrazione tra aspetti specifici di quest' ultima ed i diversi aspetti delle politiche territoriali e di sviluppo.

Ai fini di una prima valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi sopra definiti, il PTA potrà adottare, con riferimento alle misure finalizzate alla TAGRI, indicatori (anche di tipo non parametrico) tra i quali ad esempio: l'efficienza delle misure stesse in relazione alle risorse economiche disponibili e/o l'efficacia delle misure stesse in relazione al tempo di "riscontro degli effetti attesi.

Per le finalità che persegue il PTA, ai sensi del comma 1 dell'art. 121 del decreto legislativo, contiene:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione per ogni corpo idrico;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo da renderli disponibili per i cittadini ;
- l'analisi economica di cui all'allegato 10 del decreto legislativo,

- le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto legislativo concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- le risorse finanziarie previste, a legislazione vigente, per la sua attuazione.

Per il PTA, nel contesto strategico sopra delineato, si possono individuare i macro obiettivi strategici (MOS) da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi di qualità pianificati nel Piano di gestione. Nella tabella n. 5 è riportato il contributo atteso, dalla completa realizzazione dei MOS per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Gli effetti territoriali attesi sono stati valutati in termini di contributo atteso per ogni MOS al conseguimento degli obiettivi di qualità è stato stimato su di una scala 1 a 4 (1 = basso, 2 = medio, 3 = buono, 4 = alto, NP = non pertinente).

I MOS (tabelle n. 5 e 6) saranno resi operativi con l'attuazione di specificistrumenti/azioni definite nel proseguo della stesura del PTA, anche in considerazione delle osservazioni e degli indirizzi ricevuti e di quanto già definito dal Piano di gestione.

TABELLA N. 5 - ACQUE SUPERFICIALI INTERNE E SOTTERRANEE - MACRO OBIETTIVI STRATEGICI

MACRO OBIETTIVI STRATEGICI - MOS	CONTRIBUTO ATTESO			
	RW	LW	TW	GW
RIDUZIONE ALLA FONTE DELL'INQUINAMENTO GENERATO NEL BACINO DRENANTE	2	2	4	1
ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO: AUMENTO DELLE DISPONIBILITÀ IDRICHE PER GLI ECOSISTEMI CONNESSI ALL'ACQUA	3	3	4	3
RINATURALIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E RELATIVI BACINI	4	3	1	/
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI DIFFUSI	2	4	2	3
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI PUNTIFORMI	3	3	1	4
TUTELE SPECIFICHE PER LE AREE PROTETTE	3	4	4	3
NOTA: RW = fiumi / canali, LW = laghi ed invasi, TW = acque di transizione, GW = acque sotterranee				

TABELLA N. 6 - ACQUE MARINO COSTIERE - MACRO OBIETTIVI STRATEGICI

MACRO OBIETTIVI STRATEGICI - MOS	CONTRIBUTO ATTESO
RIDUZIONE ALLA FONTE DELL'INQUINAMENTO GENERATO	3
ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO: AUMENTO DELLE DISPONIBILITÀ IDRICHE PER GLI ECOSISTEMI CONNESSI ALL'ACQUA	2
RINATURALIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI E RELATIVI BACINI	2

ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI DIFFUSI	3
ABBATTIMENTO INQUINAMENTO DA CARICHI PUNTIIFORMI	4
TUTELE SPECIFICHE PER LE AREE PROTETTE	3

L'articolo 6, e l'allegato IV, della direttiva 2000/60 CE identificano un elenco di "aree protette" per le quali sono da definire specifici obiettivi di tutela da perseguire con mirate misure che di fatto si vanno ad aggiungere a quelle stabiliti per i corpi idrici. È da precisare che la definizione di aree protette della direttiva è diversa da quella correntemente adottata in Italia dalla L. 394/91, la direttiva identifica come tali solo quelle elencate nella prima colonna della tabella n. 7 che possono o meno, in tutto o in parte, coincidere con le aree protette di cui alla normativa italiana. Nella tabella n. 7 che segue per ciascuna tipologia di area protetta, sono identificati le gli indirizzi strategici e gli strumenti/misure che si prevede di attivare con il PTA.

TABELLA N. 7 - DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PIANO PER LE AREE PROTETTE

TIPOLOGIA AREA PROTETTA	INDIRIZZI STRATEGICI	DESCRIZIONE MODALITA E MISURE POTENZIALMENTE ATTIVABILI
Aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano	<p>Individuazione delle aree di rispetto con criteri diversi dal geometrico, laddove AIT ne configuri l'utilità</p> <p>Individuazione delle zone di protezione intese come aree di riserva, ovvero serbatoi, anche sotterranei, di risorsa pregiata da preservare per un uso, anche futuro, idropotabile.</p>	<p>Regolazione delle attività all'interno delle zone di protezione</p> <p>Definizione dei contenuti del piano di utilizzazione per le attività agricole all'interno delle aree di rispetto</p> <p>Attuazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci</p>
Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE	Protezione delle acque a specifica destinazione: balneazione e molluschi bivalvi	<p>Attuazione del D.Lgs. 116/08 attraverso l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione e la revisione annuale della classe di appartenenza</p> <p>Attuazione del D.Lgs. 152/06 relativo al controllo del biota (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)</p>
Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola a norma della direttiva 91/676/CEE	Obiettivi di rimozione degli input da nitrati di origine agricola tali da mantenere la presenza di azoto nitrico nei corpi idrici al disotto dei limiti previsti dall'allegato 1 alla direttiva 91/676/CEE	<p>Revisione quadriennale delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola</p> <p>Monitoraggio dell'efficacia delle misure di tutela ed in particolare del piano d'azione di cui al titolo IV del regolamento regionale 46R/2006 e s.m.i</p>
Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese le zone	Obiettivi di rimozione complessiva dell'azoto e del	Monitoraggio del livello di rimozione da parte degli impianti di depurazione

designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE	fosforo totale superiore al 75 % di cui all'art. 5 della direttiva 91/271 CEE a scala di bacino drenante nell'area sensibile	delle acque reflue urbane Aumento della capacità di rimozione del complessiva dell'azoto e del fosforo totale e sua stabilizzazione temporale
Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE (1) e della direttiva 79/409/CEE (2)	Assunzione da parte del PTA come obiettivi propri di quelli previsti, a tutela degli ecosistemi acquatici, nelle misure previste negli strumenti di gestione delle aree protette stesse.	Attuazione delle misure previste dai piani di gestione delle aree protette (SIC/ZPS) della rete Natura 2000 e delle aree naturali protette nazionali e regionali previsti dalla legge n. 394/91 relativamente alla qualità delle acque dei corpi idrici interferenti con tali aree

2.1 Misure / azioni urgenti

Anche in considerazione della lunghezza dell'iter di elaborazione, adozione ed approvazione del PTA qualora si reputi necessario, anche prima dell'adozione del Piano, potranno essere adottate, ai sensi dell'art. 121, comma 2 secondo periodo del decreto legislativo, con delibera di giunta regionale misure di salvaguardia per la tutela quali-quantitativa e la gestione sostenibile della risorsa idrica in bacini e/o sottobacini che presentano specifiche ed accertate criticità.

Tali misure potranno prevedere disposizioni per:

- a. la riduzione dell'immissione di inquinanti di origine puntuale o diffusa nei corpi idrici superficiali e sotterranei con particolare riferimento alla tutela dell'uso idropotabile,
- b. il migliore utilizzo della risorsa basato sull'analisi delle disponibilità spazio-temporali della stessa, della sua qualità da correlare agli usi delle acque ed alle priorità tra gli usi stabiliti dalla vigente normativa;
- c. la tutela delle acque da fonti puntuali di inquinanti particolarmente impattanti,
- d. coordinamento della rete e dei protocolli di monitoraggio alle previsioni del vigente Piano di gestione,
- e. adeguamento a modifiche delle disposizioni di legge.

Le sudette misure/azioni urgenti saranno calibrate sulle specifiche realtà ricorrendo ai dati ed alle conoscenze rese disponibili dall'attività di monitoraggio e studio svolta da ARPAT, dalla Regione Toscana e da altre P.A.

3. SOGGETTI TENUTI A CONTRIBUIRE AL QUADRO CONOSCITIVO

L'elenco degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo allegato, ai fini dell'effettuazione della valutazione integrata comprende:

1. ARPAT
2. Servizio Idrologico Regionale
3. LAMMA
4. IRPET
5. ARTEA
6. Province / Città Metropolitana/ Comuni/ Comunità Montane / Unioni di Comuni
7. ASL - Dipartimenti Prevenzione
8. Autorità di Bacino dell' Appennino Settentrionale, dell' Appennino Centrale e del Fiume Serchio e del Fiume Po
9. Consorzi di Bonifica
10. Autorità Idrica Toscana - AIT
11. Enti Parco nazionali e regionali

4. SOGGETTI TENUTI A EMANARE INDIRIZZI O PARERI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PTA

Il soggetto che può emanare indirizzi ai sensi dell'art. 48 dello statuto regionale è il Consiglio Regionale Toscano.

Le Autorità di bacino hanno definito nei rispettivi Piani di Gestione approvati gli indirizzi vincolanti a scala distrettuale ai sensi dell'art. 121 comma 2 del decreto legislativo, sul cui corretto recepimento all'interno del PTA daranno, in attuazione della lettera b) del comma 10 dell'art. 63 del decreto legislativo, un parere vincolante ai sensi dell'art. 121, comma 5 del decreto legislativo.

Il MATTM, sul testo adottato dal Consiglio regionale, ad esso trasmesso e posto in consultazione pubblica, può esprimere un suo parere ai sensi dell'art. 121 comma 4 del decreto legislativo

Gli altri soggetti pubblici fanno presenti i loro indirizzi all'interno della procedura di VAS che poi viene formalizzata attraverso il parere che il NURV dà sulla proposta di PTA posto in consultazione

5. ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Il percorso di formazione del PTA seguirà le procedure ed i momenti di confronto, concertazione ed informazione previsti dalla normativa regionale:

- a) per quanto riguarda la formazione di piani e programmi dalla l.r. 1/2015,
- b) in relazione alla Valutazione Ambientale Strategica dalla l.r. 10/2010
- c) in tema di governo del territorio dalla l.r. 65/2014 quest' ultima è rivolta a tutti i cittadini ed ai soggetti interessati

Il PTA è tenuto anche a rispettare le indicazioni del decreto legislativo 152/2006 (informazione e consultazione pubblica) il quale dispone, all' art. 122, che le regioni promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate sia pubbliche che private . La complessità e la rilevanza delle questioni che il nuovo PTA si troverà ad affrontare richiede che la fase di avvio e poi di elaborazione della proposta intermedia di piano debba essere accompagnata da una fase di ascolto, informazione e consultazione dei cittadini, degli attori sociali e istituzionali coinvolti.

Questo percorso si svolgerà su tutto l'arco del periodo di formazione e approvazione del PTA concentrandosi nella fase preliminare e di stesura della proposta di PTA, e perseguendo principalmente:

a) la diffusione e condivisione del quadro conoscitivo inerente allo scenario attuale e delle possibili strategie future in tema di TAGRI,

b) promozione di forme specifiche di consultazione degli amministratori pubblici, soggetti sociali, e dei cittadini allo scopo di far emergere il quadro delle opinioni informate sulle misure per la TAGRI che il PTA prevede di adottare.

La partecipazione e concertazione ai sensi della l.r. 1/2015, viene attivata in due distinti momenti, ovvero:

- nella fase preliminare di formazione del Piano dopo la trasmissione dell'Informativa al Consiglio e l'espressione degli eventuali indirizzi da parte di quest'ultimo,

- nella fase intermedia immediatamente prima dell'adozione del piano da parte della Giunta, al fine di valutare la proposta di piano nel suo complesso.

Si attua così il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e delle parti sociali a partire dall'inizio del procedimento e fino all'adozione del piano.

Si ritiene inoltre, nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'art. 36 della l.r. 65/2014 e del divieto di aggravio procedimentale, di dover coordinare la partecipazione suddetta con quella di cui alla l.r. 65/2014, da svolgersi nelle diverse fasi del procedimento ovvero dall'avvio fino all'approvazione del piano.

La partecipazione di cui alla l.r. 65/2014 deve coinvolgere tutti i cittadini e i soggetti interessati

Pertanto ai sensi della Lr 65/2014 il programma delle attività di informazione e partecipazione è il seguente:

a) garanzia dell'accessibilità agli atti e documenti del piano e la trasparenza delle informazioni attraverso la pagina web del Garante regionale, nella quale viene inserito il link a tutti i documenti del piano adottati, nonché il programma delle attività di informazione e partecipazione, le attività in corso nelle diverse fasi del procedimento, il rapporto del garante preliminare all'adozione, la delibera di adozione e le successive attività di informazione fino alla delibera di approvazione. I cittadini e soggetti interessati potranno chiedere chiarimenti e informazioni scrivendo all'indirizzo: garante@regione.toscana.it

b) incontro pubblico di presentazione del piano

c) dopo la presentazione del piano, attivazione sulla pagina web del Garante di un modulo (form) da compilare da parte dell'interessato nel quale inserire tutti i propri dati e il contributo partecipativo, con la facoltà di georeferenziare il corpo idrico in relazione al quale si intende offrire il proprio contributo tramite il link a geoscopio attivato sullo stesso modulo.

Tale forma di partecipazione coinvolge necessariamente tutti i cittadini singoli e associati e i soggetti interessati e al tempo stesso tiene conto della scala e tipologia di piano.

Anteriormente all'adozione il Garante, all'esito della partecipazione digitale, procederà ad esaminare i contributi pervenuti, potendo altresì organizzare incontri pubblici o workshop presso la sede regionale su specifiche tematiche e argomenti emersi dalla consultazione informatica, coinvolgendo anche sia la parte politica che la parte tecnica della Regione.

Nella fase intermedia del procedimento il Garante redigerà il rapporto da allegare all'atto di adozione ai sensi dell'art. 18 comma 3 della l.r. 65/2014, pubblicato poi sulla sua pagina web, nel quale evidenzia le iniziative assunte in attuazione del programma e i risultati dell'informazione e partecipazione emersi nella partecipazione effettuata ai sensi della l.r. 65/2014, della l.r. 1/2015 e della l.r. 10/2010, con le modalità sopra descritte.

Successivamente all'adozione, il garante curerà le ulteriori attività di informazione e partecipazione in relazione alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni sul piano adottato.

Nel cronoprogramma di tabella 8 sono evidenziate in rosso le attività di partecipazione e consultazione gestite dal Garante, ed in blu quelle di VAS.

L'obiettivo è quello di rendere disponibili i contenuti del PTA agli interlocutori istituzionali, ai portatori di interesse, e ai cittadini, con una impostazione che faciliti la comprensione dei contenuti del PTA, molto tecnici e articolati. Alcuni degli strumenti che potranno essere utilizzati in questo senso sono:

- a) pagina web sul sito della Regione Toscana (con logo e veste grafica per caratterizzante) in cui possa avere spazio:
- b) una introduzione generale di presentazione (anche con l'utilizzo di slides, infografiche, video),
- c) il quadro conoscitivo, le previsioni di piano, gli atti approvati da Giunta e Consiglio,
- d) un form per segnalazioni dirette alla Regione e richiesta materiali, con indirizzo e-mail dedicato in modo da facilitare il contatto;
- e) i tempi ed i modi del percorso partecipativo, i report degli eventi, e gli esiti conclusivi;

E' inoltre prevista la produzione di materiale informativo per accompagnare il percorso partecipativo.

TABELLA 8. CRONOPROGRAMMA PER L'ELABORAZIONE, L'ADOZIONE E L'APPROVAZIONE DEL PTA

(CON TESTO IN ROSSO SONO RIPORTATE LE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE CONSULTAZIONE ED IN BLU QUELLE DI VAS)

FASE	AZIONE	2016				2017					
		gen - mar	apri - giug	lugl - sett.	ott. - dic	gen - febb	Marz-april	Magg-giugn	Lug-agost	Sett-ott	Nov-dic
1	ATTIVITA' PRELIMINARI										
1.1	Elaborazione informativa al CRT del documento di avvio procedimento per esame al CD										
1.2	Approvazioni della GR										
1.2.1	Invio al CR per indirizzi ed avvio del procedimento ex LR 65/2015										
1.3	Esame da parte del C.R.T e adozione indirizzi da parte del CRT										
1.4	Avvio delle attività di informazione partecipazione e consultazione pubblica ex lr 1/2015 (che assolve anche partecipazione lr 65/2015)										
1.5	Elaborazione ed invio del documenti preliminare di VAS al NURV ed agli altri SCA										
1.6	Ricezione dei contributi sul documento preliminare di VAS, di avvio del procedimento e delle iniziative di partecipazione pubblica.										
2	ELABORAZIONE PROPOSTA DI PIANO - RAPPORTO AMBIENTALE										
2.1	AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO										
2.1.1	Aggiornamento analisi pressioni ed impatti										
2.1.2	Verifica CIFM/CIA										
2.1.3	Monitoraggio corpi idrici e valutazione dei suoi risultati										
2.1.4	Definizione stati di qualità per il PTA										
2.1.5	Caratterizzazione ambientale aree protette										
2.2	RICEZIONE INDIRIZZI DA PARTE DELL' AUTORITA' DI BACINO (AdB)										
2.3.	DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI PTA										
2.4.1	Individuazione obiettivi di qualità per i corpo idrici										
2.4.2	Individuazione e giustificazione esenzioni ex art. 4.4 e 4.5 direttiva 2000/60 CE										
2.4.3	Definizione Misure di base e supplementari										
2.4.5	Analisi economica										
2.6.1	Adeguamento del PTA al parere dell'AdB ed al Piano di gestione										
2.6.2	Dettaglio delle misure e degli obiettivi a scala regionale										
2.6.3	Definizione delle norme di PTA										
2.7	Elaborazione Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica da allegare alla proposta di PTA										
2.8.	Elaborazione del Rapporto Intermedio del Garante dell' informazione e della partecipazione pubblica										

FASE	AZIONE	2016				2017					
		gen - mar	apr - giug	lugl - sett.	ott. - dic	gen - febb	Marz-april	Magg-giugn	Lug-agost	Sett-ott	Nov-dic
3	ADOZIONE										
3.1	Concertazione lr 1/2015 (che assolve anche partecipazione lr 65/2015)										
3.2	La Giunta Regionale adotta la proposta di Piano e la trasmette al CRT										
3.3	Il Consiglio Regionale adotta il Piano contestualmente al rapporto ambientale ai fini della consultazione pubblica e dei pareri formali ai sensi della l.r 65/2014 e della l.r 10/2010										
3.4	Pubblicazione avviso sul BURT per avvio consultazioni (art. 25 L.R. 10/2010)										
3.5	Partecipazione e concertazione sulla proposta di piano adottata										
3.5.1	Ricezione delle osservazioni e dei pareri e loro elaborazione										
3.6.1	Pubblicazione avviso sul BURT per avvio consultazioni (art. 25 L.R. 10/2010)										
3.6.2	Partecipazione e concertazione										
3.6.3	Esame del NURV per l'emanazione del parere motivato (art. 26 LR 10/2010)										
3.6.4	Parere motivato del NURV										
4	APPROVAZIONE										
4.1	Elaborazione della proposta finale e della dichiarazione di sintesi										
4.2	Adozione da parte della GR della proposta finale di PTA										
4.3	Approvazione da parte del CR della proposta finale di PTA										
4.4	Attività di informazione diffusione a seguito dell' approvazione										

5.1 Soggetti coinvolti nel procedimento

TABELLA 9 . SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO E LEGAME CON LE FASI DELLO STESSO

SOGGETTO	CONCERTAZIONE ISTITUZIONALE Giunta Regionale Toscana LR 1/2015	CONCERTAZIONE GENERALE Giunta Regionale Toscana LR 1/2015	SOGGETTI INTERESSATI ex LR 65/2014 e LR 1/2015	SOGGETTI COMPETENTI VAS ex LR 10/2010
Province/Città metropolitana / Comuni/ Comunità Montane / Unioni di Comuni	X		X	X
ANCI / UPI / UNCEM	X	X	X	X
ASL - Dipartimenti Prevenzione			X	X
ARPAT			X	X
ISPRA			X	X
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare				X
Autorità di Bacino del Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, del Fiume Serchio e del Fiume Po			X	X
Consorzi di Bonifica			X	X

ATO Rifiuti			X	X
Autorità Idrica Toscana - AIT			X	X
Enti Parco nazionali e regionali			X	X
Autorità di Sistema portuale e Autorità portuale regionale			X	X
Segretariato regionale del Ministro per i Beni ed Attività Culturali			X	X
Soprintendenze per archeologiche, belle arti e paesaggio della Regione Toscana			X	X
Regioni : Lazio, Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Marche			X	X
CONFAPI Toscana		X	X	
Confindustria		X	X	
C.A.S.A .ARTIGIANI		X	X	
Confartigianato della Toscana		X	X	
C.N.A. Confederazione nazionale dell'artigianato		X	X	
Coldiretti / C.I.A./ Confagricoltura		X	X	
Confcooperative / Legacoop Toscana/Associazione generale cooperative italiane		X	X	
Confcommercio Toscana / Confesercenti Toscana		X	X	
CISPTEL Toscana		X	X	
OO. SS Toscane		X	X	
ALT Toscana / WWF Toscana / Legambiente Toscana / Italia Nostra / Amici della Terra / L.I.P.U. / C.A.I./FAI		X	X	
Cittadini ed altri soggetti pubblici e privati interessati			X	

5.2 INDIVIDUAZIONE DEL GARANTE DELL' INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

Il Garante dell'informazione e partecipazione è il Garante regionale nominato con DPGR n. 83 del 18.5.2016, ovvero l'Avv. Francesca De Santis. Il Garante ha sede presso la Direzione Urbanistica e politiche abitative della Regione in Via di Novoli a Firenze. L'indirizzo di posta elettronica è garante@regione.toscana.it